

Messaggio 1017

Accompagnante un disegno di modificazione dell'art. 69 della legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri,

Una legge federale del 30 giugno 1960 che istituisce il voto anticipato negli affari federali conferisce ai Cantoni la facoltà di ordinare nelle votazioni ed elezioni federali, lo scrutinio anticipato per uno a parecchi dei quattro giorni che precedono la domenica della votazione, in tutto il territorio cantonale oppure in Comuni determinati. La legge dispone inoltre che se il voto anticipato è in vigore per le votazioni cantonali, esso sarà istituito nelle votazioni ed elezioni federali per uno spazio di tempo identico, sempreché non superi i quattro giorni che precedono la domenica della votazione.

Sempre secondo la legge federale citata, il voto anticipato dev' essere comunque istituito, nelle votazioni ed elezioni federali, per almeno due dei giorni che precedono la domenica della votazione, rispetto ai Comuni con più di 800 cittadini aventi diritto di voto, oppure a quei Comuni nei quali tale agevolezza venga chiesta da almeno trenta cittadini aventi diritto di voto, non più tardi di tre settimane prima della votazione.

Spetta al diritto cantonale di stabilire le forme dello scrutinio (cfr. art. 2 leg. cit.).

Le citate norme sono state emanate nell' intento precipuo di facilitare l' esercizio del diritto di voto, nella maggior misura possibile, negli affari federali: le ragioni della riforma sono ampiamente illustrate nel relativo messaggio del Consiglio federale (cir. Foglio federale 1959, p. 1013 e segg.).

La legge cantonale del 23 febbraio 1954 sull' esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni (LVE) disciplina come segue l' apertura dello scrutinio:

- a) nei Comuni con 300 o meno cittadini iscritti in catalogo dalle ore 9 alle 12 della domenica;
- b) nei Comuni con più di 300 e meno di 500 iscritti in catalogo, dalle ore 14 alle 18 del sabato e dalle 9 alle 12 della domenica;
- c) nei Comuni aventi 500 e più cittadini iscritti in catalogo dalle ore 14 alle 18 del sabato e dalle 9 alle 14 della domenica ". (cfr. art. 68 leg. cit.).

La LVE autorizza poi il Consiglio di Stato a ordinare l' apertura dello scrutinio al mattino del sabato, quando esigenze particolari lo giustificassero; d' altra parte, nei Comuni in cui lo scrutinio è aperto solo alla domenica, gli impiegati dei pubblici servizi sono autorizzati a votare già al sabato.

La legge sulle elezioni politiche del 25 febbraio 1954 conferisce inoltre al Consiglio di Stato la competenza a stabilire gli orari dello scrutinio, ritenuto che l' apertura degli uffici elettorali può esser decretata già per il giovedì antecedente ha domenica dell' elezione.

Il nostro Cantone prevede quindi, per le votazioni, la regola dell' apertura dello scrutinio il sabato e la domenica, mentre per le elezioni l' apertura può essere anticipata durante i tre giorni che precedono la domenica della votazione.

Dall' entrata in vigore della cennata legge federale del 30 giugno 1960, il Consiglio di Stato ha provveduto, nelle poche votazioni federali che si verificarono, a ordinare l' apertura degli uffici elettorali il venerdì precedente la domenica della votazione, limitatamente ai Comuni con più di 800 cittadini iscritti in catalogo: e ciò conformemente alla norma dell' art. 1 cpv. 3 della legge federale citata.

Le esperienze fatte furono buone: l' apertura dello scrutinio al venerdì nei centri maggiormente abitati ha facilitato senza dubbio l' esercizio del diritto di voto. Si tratta ora di uniformare la LVE alla citata legge federale, introducendo, una nuova disposizione circa l' apertura anticipata degli uffici elettorali.

Noi riteniamo quindi che la miglior soluzione sia quella di codificare nella legge la possibilità d' apertura anticipata al venerdì per i Comuni con oltre 800 elettori in catalogo, mantenendo la possibilità di votare anticipatamente al venerdì in quei Comuni in cui tale agevolezza sia chiesta da almeno 10 cittadini aventi diritto di voto: in altre parole, che la legge cantonale sia adattata alle esigenze minime imposte dall' art. 1 cpv. 3 della cennata legge federale.

Riterremo invece eccessiva l' apertura indiscriminata di tutti gli uffici elettorali (e cioè anche nei Comuni con meno di 800 cittadini aventi diritto di voto) poiché una simile modificazione comporterebbe seri svantaggi specie nei piccoli Comuni per le difficoltà che si verificherebbero nell' apertura anticipata dell' Ufficio elettorale e nella composizione dell' ufficio stesso.

E, per questi motivi che vi proponiamo di adottare il disegno di legge che, vi alleghiamo.

Vogliate gradire, onorevoli signor Presidente e signori Consiglieri, l' espressione della migliore considerazione.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Stefani
Il cons. Segr. di Stato,